



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

cons. Gioacchino Alessandro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 203/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **69222** del registro di segreteria,
promosso con ricorso depositato il 5 giugno 2023 ad istanza di:

M. S. nata OMISSIS (C.F. OMISSIS) ed ivi residente OMISSIS,
rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Sorgi, con cui elettivamente domicilia
in Palermo presso lo studio del procuratore in Piazza G. Amendola, 31 (C.F.:
SRGRRT79R71G273Y), giusta procura in calce al ricorso introduttivo, che,
ai sensi e per gli effetti del disposto degli artt. 133 co. 3 e dell'art. 176, comma
2, c.p.c., dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni di rito
all'indirizzo di posta elettronica certificata: robertasorgi@pec.it ovvero al
numero di fax 091.6701157;

CONTRO

- **INPS** - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, (GESTIONE EX INPAD) con
sede in Roma, via Ciro il Grande 21, (C.F. 80078750587 – P.IVA
02121151001); INPS Direzione Provinciale di Palermo, in persona del
rappresentante legale pro-tempore; rappresentato e difeso nel presente
giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y, Pec:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – e Avv.

Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - giusta procura generale alle

liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep.

37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura

Regionale dell'Istituto, sita in via M. Toselli n. 5;

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza pubblica del 14 maggio 2024, con l'assistenza della sig.ra

Michela Montalbano, i procuratori delle parti, come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

1. La ricorrente adiva questo Giudice per chiedere la pensione di reversibilità del padre M. A., già titolare di pensione pubblica categoria OMISSIS quale ex dipendente del Ministero degli Interni, deceduto in Palermo il 30.07.1986, quale orfana inabile in quanto invalida al 100% fin dalla data di morte del padre in quanto affetta da “ sindrome schizofrenica prevalenti in atto sintomi regressivi – autismo”.

Premetteva che in data 16.04.2021, tramite il Patronato Inas Cisl, presentava tramite a mezzo pec domanda e che nonostante i ripetuti solleciti la quota spettante alla ricorrente non è stata corrisposta ed essendo trascorsi oltre 120 giorni nel silenzio si ritiene rigettata.

A sostegno delle proprie ragioni richiamava la norma secondo cui i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro “si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa” (articolo 13 del Regio decreto legge

14 aprile 1939, n. 636 come modificato dalla Legge 903 del 21 luglio 1965

art. 22 comma 7) e sosteneva che *il termine “sostentamento” implica sia la*

non autosufficienza economica dell’interessato, sia il mantenimento da parte

del lavoratore o pensionato deceduto nonché che la Sig.ra M. S. è sempre

stato convivente ed a carico della mamma comunque lo era sicuramente al

momento del decesso del Sig. M. A..

2. L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo di dichiarare inammissibile il

ricorso per mancanza di domanda amministrativa e, in subordine, di rigettarlo

per difetto dei presupposti.

Al riguardo, dopo avere richiamato il quadro normativo in materia, deduceva

che, nella specie, alcuno dei requisiti di legge è stato accertato da Inps, né

risulta da alcun atto in suo possesso: segnatamente, addirittura incompatibile

con lo stato dei fatti risulta il requisito della vivenza a carico, dopo un così

lungo tempo dal decesso (quasi 40 anni).

In subordine faceva espressa eccezione di prescrizione dei diritti vantati: ciò

alla luce dei generali principi di diritto sanciti dall'art. 2948 n. 4 cod. civ,

nonché di quanto disposto dall' art 2, commi primo e secondo, del R.D.L.

19/1/1939, n. 295, nel testo sostituito dall’art. 2 della legge 428/85,

espressamente richiamato dall'art. 143 del D.P.R. n. 1092/73.

3. All’odierna udienza pubblica, l’avv. Sorgi replicava all’eccezione della

difesa dell’INPS circa l’inammissibilità della domanda amministrativa

precisando che la domanda è stata presentata in data 16 aprile 2021 con pec

perché la pensione del padre non era più presente a sistema e non poteva

pertanto presentarsi domanda telematica; insisteva quindi in ricorso e per la

nomina di una ctu.

L'avv. Norrito si riportava alla memoria sulla inammissibilità della domanda e chiedeva la decisione della causa.

Il Giudice poneva la causa in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del giudizio è il riconoscimento a favore della ricorrente della quota di reversibilità della pensione del proprio genitore quale figlia orfana maggiorenne inabile all'atto del decesso del padre.

2. In via pregiudiziale, non ricorre l'inammissibilità per carenza di domanda amministrativa (art. 153 lett. b del c.g.c), eccepita dalla difesa dell'INPS, atteso che, come allegato da parte ricorrente, risulta in atti che costei ha documentato di avere presentato la domanda amministrativa, ancorché tramite pec, a mezzo di un patronato, e non in via telematica per le ragioni indicate dalla stessa ricorrente, circostanze non contestate dall'Istituto previdenziale.

3. Nel merito, il ricorso deve ritenersi infondato.

3.1. Deve anzitutto richiamarsi il quadro normativo in materia.

La disciplina di riferimento si rinviene agli artt. 82, 81 e 85 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092 nonché all'art. 22 della legge n. 903/1965 e s.m.i., giusta il rinvio operato dall'art. 1, comma 41 della legge n. 335/1995, disposizione che ha sostituito le citate analoghe norme contenute nel D.P.R. 1092/1973, stabilendo che *“la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato o pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime”* e ridisegnando, dunque, in modo compiuto ed in forma unificata e valida per tutte le categorie dei dipendenti privati e pubblici,

i requisiti per accedere, da parte degli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro, alla pensione di reversibilità.

Nello specifico, l'art. 82 del D.P.R. n. 1092/1973 richiede, ai fini della concessione del trattamento indiretto all'orfano maggiorenne, i requisiti della inabilità permanente a proficuo lavoro, della convivenza a carico e dello stato di nullatenenza, disponendo che *“Gli orfani del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell'art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di reversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti”*; l'art. 85 del citato D.P.R. precisa che *“Ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, gli orfani maggiorenni [...] del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza”* e l'art. 86 statuisce che *“le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità devono sussistere al momento della morte del [...] pensionato. Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di reversibilità è revocata”*.

L'art. 22 della legge n. 903 del 21 luglio 1965 dispone che *“Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa. Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del*

pensionato e il compimento del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento della predetta età [...]”.

L’art. 13, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, come sostituito dall’art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per le pensioni civili prevede, al primo comma, che *nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato, sempreché per quest’ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all’art. 9, n. 2 lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell’assicurato, non abbiano superato l’età di 18 anni ed ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”*

Infine, l’art. 8 della l. n. 222 del 12.6.1984 titolato “Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali”, prevede che “1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.

3.2. Ciò posto, il ricorso non è meritevole di accoglimento e va rigettato.

Parte ricorrente si è limitata ad affermare in astratto la sussistenza dei requisiti di legge senza fornire alcuna circostanziata e documentata prova di quanto affermato.

Segnatamente, parte ricorrente non ha fornito la prova del requisito della c.d. “vivenza a carico”, prova che, come affermato dalla Corte di legittimità, “(…)

non è esaurita con la dimostrazione della convivenza tra tali due soggetti

[pensionato e figlio superstite], occorrendo anche provare che il genitore

defunto provvedeva in via continuativa ed in misura totale, o quanto meno

prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr. Cass. 26 marzo 1984, n.

1979” (Cass., Sez. lav., n. 15440, del 10 agosto 2004).

Di recente, l’orientamento coeso della giurisprudenza è stato così riaffermato:

“(…) in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla

pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro

e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito

della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di

convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto

inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare

che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno

prevalente al mantenimento del figlio inabile (ex plurimis, Corte di Cass., nn.

5008/1994, 15440/2004, 11689/2005, 3678/2013)” (così Cass., n. 11966, del

9 giugno 2015, n. 24517 del 2014 e n. 14346, del 13 luglio 2016).

Alla stregua del dettato normativo e della giurisprudenza della Suprema Corte,

quindi, il requisito della “vivenza a carico” postula la ricorrenza di due

condizioni: a) la non autosufficienza economica/reddituale dell’orfano

maggiorenne inabile (da accertarsi con riferimento al limite reddituale di cui

all’art. 14 septies della legge 33/1980); b) il pregresso mantenimento in via

continuativa e abituale del superstite da parte del dante causa.

Va da sé che l’onere della prova della “vivenza a carico” al pari del requisito

sanitario, quali elementi entrambi costitutivi del diritto alla pensione di

reversibilità per cui è causa, incombe sul ricorrente secondo il principio

generale di cui all'art. 2697 c.c., e tale prova tanto più deve ritenersi rigorosa ove si tenga conto del lungo lasso di tempo decorso dalla morte del dante causa dell'odierna ricorrente.

La “*condizione economica*” ex art. 85 TU, così intesa, quindi, deve essere puntualmente documentata dall'istante, mediante l'allegazione di elementi fattuali e giuridici comprovanti il sostegno totalitario o quanto meno preponderante del dante causa. Nello specifico, l'orfano maggiorenne deve fornire prova di trovarsi senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e che al suo mantenimento concorreva in modo efficiente il dante causa defunto, trattandosi di elementi “...*entrambi necessari e come due facce dello stesso fenomeno*” (cfr. Cass., 25 agosto 2006, n. 18520).

Tale condizione non può, pertanto, essere integrata dalla mera generica enunciazione in ricorso che *La Sig.ra M. S. è sempre stato convivente ed a carico della mamma* -[recte del padre, cfr. le conclusioni in cui chiede di: *ritenere e dichiarare che la Sig.ra M. S. era soggetto inabile a carico del padre Sig. M. A.*]- *comunque lo era sicuramente al momento del decesso del Sig. M. A.*

3.3. Anche per quanto riguarda il requisito sanitario (inabilità a proficuo lavoro) la ricorrente ha semplicemente dedotto di essere invalida civile ma al riguardo occorre rammentare che la nozione di inabilità al proficuo lavoro non può ritenersi coincidente - né in astratto né in concreto – con il requisito del diritto ad assegno dell'inabilità per invalidi civili (C. conti, Sez. Sicilia, sent. n. 592/2021), come invece presuppone parte ricorrente, ciò anche in relazione alla diversa finalità delle due prestazioni: assistenziale (e limitata ad un importo fisso) nel caso dell'assegno di inabilità, solidaristica (e rapportata in

percentuale al trattamento pensionistico del dante causa) per la pensione di reversibilità (cfr. Corte cost, sent. n. 419/1999).

3.4. In conclusione, dalla genericità dei contenuti del ricorso e dalla mancanza di prova in ordine alla indicazione e dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto non può che conseguire il rigetto del ricorso.

4. Si ritiene di disporre la compensazione delle spese legali in ragione della peculiarità della fattispecie e della mancata pronuncia in via amministrativa da parte dell'INPS.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, per il principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge n.522/ 1973

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n. 69222**, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 maggio 2024.

IL GIUDICE

Dott. Gioacchino Alessandro

F.to digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 23 maggio 2024

Pubblicata il 24 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela dei diritti e della dignità del soggetto interessato dalla presente sentenza e, in particolare, a tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza, in qualsiasi forma, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di parte ricorrente.

A tal fine, la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il Giudice

Gioacchino Alessandro

f.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di **M. S. C.F. OMISSIS** nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 24 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

